Pag. 118 BV. 11 del 15.16.06

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
RITENUTA la necessità di ridefinire i limiti ed i criteri di massima per l'erogazione degli interventi assistenziali già disciplinati dai D.M. 20 luglio 1989, P.D.G. 15 ottobre 1994 e P.D.G. 15 marzo 2001.

DISPONE

Art. 1

I sussidi ai dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, in servizio o in quiescenza, vengono attribuiti a domanda, debitamente documentata, da presentarsi per via gerarchica, corredata da apposita documentazione comprovante lo stato di necessità.

Art. 2

Nella domanda l'interessato deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi di lavoro (subordinato o autonomo) ovvero il trattamento di quiescenza fruito da lui e dai componenti del predetto nucleo, nonché l'ammontare di ulteriori risorse economiche. Deve inoltre dichiarare che al medesimo nucleo familiare non appartengono altri dipendenti del Ministero della Giustizia ovvero che l'altro dipendente dello stesso Ministero non ha presentato né presenterà analoga domanda per lo stesso evento.

Per nucleo familiare si intende il coniuge e quell'insieme di soggetti che, legati da un rapporto di parentela, convivono e dipendono prevalentemente dal capo famiglia.

Art. 3

I sussidi devono concernere spese impreviste per malattie, anche croniche gravi, ricoveri in cliniche, interventi chirurgici, spese ortodontiche, decessi di congiunti.

Art. 4

Le domande devono riferirsi esclusivamente a situazioni verificatesi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda stessa.

24. OTT. 2006 11:17 M. GIUSTIZIA 0668853125 NR. 177 P. 1